FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

Decisione n. 03/2017
Prot. n. 03/2017
Depositata il

CORTE D'APPELLO FEDERALE

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2017, in Roma, Via Flaminia 830, presso la sede della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), la

Corte d'Appello Federale

composta da:

- Dott. Francesco Verusio, Presidente;
- Avv. Antonio Morelli, componente;
- Avv. Domenico Massimo Sapienza, componente

con l'assistenza della Sig.ra Raffaella Felici, nella qualità di segretaria degli Organi di Giustizia Federali, a seguito della decisione n° 43 del 31 maggio / 12 giugno 2017 del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, per il giudizio di rinvio alla Corte d'Appello Federale in nuova e diversa composizione collegiale, nel procedimento promosso dal Sig. Nicola Maggio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Scrascia e Marzio Calacione; con l'intervento del Procuratore Federale Avv. Alessandra Battisti, ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto

Il sig. Nicola Maggio con atto in data 29.9.2016 è stato deferito dalla Procura Federale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), dinanzi al Tribunale Federale per la contestata violazione della normativa federale e del Regolamento di Giustizia con particolare riferimento al compimento di illeciti sportivi e specificatamente:

"Per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10, 13, art. 2, commi 1, 2, 3, del Regolamento di Giustizia, in quanto rivestendo la qualità di giudice internazionale della marcia, in concorso con altri soggetti, allo stato ignoti, tentava di realizzare l'illecito sportivo di alterare il risultato di due competizioni internazioni di marcia, da tenersi in Roma il 8 maggio 2016 e a La Coruna il 28 maggio 2016, contattando l'allenatore di Alex Schwazer, Alessandro Donati e così tentando di indurlo a convincere il citato Alex Schwazer a favorire, o comunque a non contrastare la vittoria di altri atleti.

In particolare con la telefonata del 7 maggio 2016 affermava "glielo dica ancora una volta, fino a prima della gara, lasci vincere Tallent, mi capisce?"; così come con la telefonata del 23 maggio 2016 affermava "gli dica di fare una gara bella tecnicamente, di non andare a cercare disgrazie con i due cinesi che sono da un'ora e 17, perché non ha senso".

In luogo imprecisato il 7 maggio 2016 alle ore 06,00 e il 23 maggio 2016.

Con decisione n° 37/2016 del 22.12.2016 il Tribunale Federale, in conseguenza di quanto accertato, infliggeva al tesserato FIDAL sig. Nicola Maggio la sanzione della squalifica per 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione della decisione del 22.12.16.

Avverso la detta statuizione del Tribunale Federale, il sig. Nicola Maggio proponeva reclamo avanti alla Corte d'Appello Federale che il 10 marzo 2017 con decisione depositata il 07 aprile 2017, ha accertato l'illecito sportivo per il primo dei due episodi contestati all'incolpato, e in parziale accoglimento del gravame, riduceva da mesi 18 a mesi 10, la squalifica inflitta al sig. Nicola Maggio.

Avverso la decisione della Corte d'Appello Federale del 07.04.2017 proponevano ricorso:

- la Procura Generale dello Sport presso il CONI (Ricorso R.G. 52/2017); che riteneva non conforme agli artt. 5, 7, 9 e 10 del Regolamento di Giustizia FIDAL, la decisione del Giudice Appello poiché accertati i fatti, non è consentito al giudice alterare la misura della sanzione se non per motivi specifici, conseguentemente concludeva per l'applicazione di una sanzione più consistente nel dovere di valutare le aggravanti che il Giudice d'Appello, aveva omesso di considerare;

- il Sig. Nicola Maggio (Ricorso R.G. 57/2017) censurava la decisione della Corte d'Appello Federale adducendo la contraddittorietà della decisione in ordine ai fatti attribuiti all'incolpato Maggio oltre che per la insufficienza delle prove di colpevolezza.

Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezione Unite, riuniti i due procedimenti, sul ricorso del sig. Nicola Maggio, dichiarava inammissibili le doglianze, perché le motivazioni della censura erano riconducibili a motivi in punto di fatto e come tali non ammissibili in quanto non attinenti a questioni di legittimità.

Il Collegio sul ricorso della Procura Generale dello Sport, riteneva pur parzialmente, di accoglierlo sancendo il principio che le violazioni *"commesse da due categorie di tesserati i quali per la loro posizione, debbono essere colpiti con maggiore severità, rispetto* a *tutti gli altri tesserati che commettono la stessa violazione"*, per poi disporre rinvio degli atti alla Corte Federale d'Appello della FIDAL, in diversa composizione collegiale, perché ne facesse corretta applicazione.

Riassunto il procedimento avanti alla Corte d'Appello Federale del rinvio, all'udienza del 27 giugno 2017 per Nicola Maggio comparivano gli Avv.ti Massimo Scrascia e Marzio Calacione e per la Procura Federale l'Avv. Alessandra Battisti, dopo ampia ed esaustiva discussione la Corte si riuniva in camera di consiglio per deliberare.

La Corte d'Appello Federale, udite le parti in udienza, viste le difese scritte e i documenti depositati

osserva in diritto

la Procura Federale nel muovere l'incolpazioni al Sig. Nicola Maggio ha correttamente omesso di contestare le aggravanti poiché tali circostanze sono specifiche e tipizzate nel Regolamento, il quale le rimette in termini di valutazione all'Organismo di Giustizia (art. 9 Regolamento). Nel deliberare in concreto la sanzione di giustizia è il Giudice che la commina all'incolpato, dovendo tenere conto della gravità della violazione che trae dagli elementi acquisiti nel procedimento (art. 7). Difatti, il Regolamento di Giustizia al n° 2 dell'art. 7, pone al Giudice l'onere di valutare *"sempre"* come circostanza aggravante la qualifica di *"ufficiale di gara"*, quale quella ricoperta dal Sig. Nicola Maggio.

L'applicazione del principio di diritto indicato dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite sottoteso al caso di specie, importa per la Corte una nuova valutazione delle circostanze accertate in via definitiva dalle quali scaturisce la rimodulazione della pena come da dispositivo di seguito indicato e del quale si è data lettura alle parti.

PQM

La Corte d'Appello Federale in riforma della sentenza n. 1/2017 della Corte di Appello di Federale del 10 marzo - 07 aprile 2017, infligge al Sig. Maggio Nicola la sanzione de la squalifica e/o inibizione di 11 mesi.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2017

Il Presidente

Dott. Francesco Verusio

Il Relatore

Avv. Antonio Morelli

Depositato in Roma, in data 11 luglio 2017

La Segretaria

Sig.ra Raffaella Felici